




COMUNE DI MORIONDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Vittorio Veneto 1 – C.A.P. 10020 – Tel. 011.9876137 – Fax. 011.9927742

Indirizzo e-mail: info@comune.moriondo.to.it – PEC: comune.moriondotorinese.to@legalmail.it – Sito: www.comune.moriondo.to.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE



Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
<http://asmecomm.it> – portale di committenza pubblica
COMUNE DI MORIONDO TORINESE (TO)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Esecuzione di Servizio

(articolo 30, del decreto legislativo n. 50/2016)

procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 2019/2020 2020/2021

CIG: 7552362647

In esecuzione della Determinazione a contrarre n. 56/ru del 17.07.2018, a contrarre ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, questo Ente intende procedere all'appalto del servizio in oggetto, di cui si forniscono i seguenti dati.

1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione ufficiale:	AMMINISTRAZIONE COMUNALE MORIONDO TORINESE (Ente Locale)
Indirizzo postale:	Moriondo Torinese - Piazza Vittorio Veneto, n. 3 – C.A.P. 10020
Codice Fiscale - P.IVA Stazione Appaltante:	82000610012 - 02229570011
Punti di contatto:	tel. +39.011.9876137
Ufficio Tecnico Comunale:	Piazza Vittorio Veneto n. 3
Posta elettronica (e-mail):	info@comune.moriondo.to.it comune.moriondotorinese.to@legalmail.it
Indirizzo internet (URL):	http://www.comune.moriondo.to.it/
Profilo di Committente:	//
Responsabile del Servizio Tecnico:	dottor Daniele Zaia
Responsabile del procedimento:	dottor Daniele Zaia
Ulteriori informazioni sono disponibili	i punti di contatto sopra indicati

presso:	
Il capitolato prestazionale e la documentazione complementare sono disponibili presso:	i punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a:	i punti di contatto sopra indicati

2. PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in esecuzione della determinazione a contrarre del responsabile del servizio tecnico comunale n. 54 del 28 giugno 2018.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice			
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021			
Tipo di appalto			
Esecuzione di servizio			
Luogo di esecuzione		Via Ignazio Matta 3/5 – 10020 - Moriondo Torinese	
Breve descrizione dell'appalto			
Servizio di refezione scolastica consistente nella preparazione e somministrazione dei pasti per gli alunni, insegnanti e personale ATA per la scuola dell'infanzia e scuola primaria di Moriondo Torinese			
CPV (vocabolario comune per gli appalti)			
Oggetto principale	76537100-7	Servizi di mensa scolastica	
Divisione in lotti			si <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

4. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta viene stabilito in euro 4,60 a pasto di cui euro 0,10 per oneri di sicurezza ed **euro 4,50 soggetto a ribasso**. Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto. Si precisa che l'importo stimato dell'appalto ammonta, al netto dell'iva, ad **euro 207.000,00** di cui € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (euro 4,60 per circa 45.000 pasti totali).

5. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata per il seguente periodo: anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021.
L'amministrazione si riserva la facoltà di estendere l'oggetto dell'appalto, alle stesse condizioni ed allo stesso prezzo previsto per il periodo scolastico, anche ai mesi estivi, qualora vengano attivati centri estivi.

6. FINANZIAMENTO

Il servizio è finanziato con fondi propri dell'Ente;

7. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell'adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva dell'azienda mediante richiesta del DURC, senza aggiunta di interessi, salvo che disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni. In tal caso il pagamento delle fatture verrà effettuato non appena la ditta avrà provveduto, nei termini, a sanare le cause della contestazione, altrimenti verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata.
La ditta aggiudicataria dovrà fatturare mensilmente il costo del servizio sulla scorta del prezzo pasto aggiudicato. Nelle fatture dovrà indicare il numero dei pasti distinti per scuola e tra alunni ed insegnanti.

8. DOCUMENTAZIONE

Il presente bando di gara, la domanda di ammissione, il capitolato d'appalto e i relativi allegati sono disponibili sul sito <https://comune.moriondo.to.it> nonché all'interno della piattaforma telematica Asmel s.c. a r.l. <http://asmecomm.it> sezione "Procedure in corso" .

9. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice (se del caso)	
CUP. : //	CIG (SIMOG) : 7552362647 Il versamento del contributo dovuto di € 20,00 per la partecipazione alle gare alla AVCP dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dalle istruzioni, in vigore dal 01.05.2010, rilasciate dalla AVCP stessa.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti, richieste di chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte ed effettuare la presa visione: Data: 28/08/2018 ore 12:00	
Documenti a pagamento	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:	
Data: 28/08/2018	Ora: 12:00
IV.3.4) Data di apertura delle offerte:	
Prima seduta Pubblica: Data: 28.08..2018	Ora: 15,30
Luogo: indicato al punto 1 del Bando Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.	
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano	

10. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

CAUZIONE PROVVISORIA, per un ammontare di **€. 4.140,00** (ovvero di importo ridotto qualora in possesso delle certificazioni previste dal comma 7 dell'art. 93 DEL d.Lgs n. 50/2016) pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto.

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata conformemente al D.M.12 marzo 2004; (in caso di A.T.I. non ancora costituita la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese costituenti il raggruppamento);

Si precisa che sarà causa tassativa di esclusione, la polizza che non riporti espressamente le seguenti clausole previste dall'art.93, comma 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente:

- **rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ;**
- **rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice Civile;**
- **l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione Appaltante;**
- **validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.**

La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire anche tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Sono accettate garanzie fidejussorie prestate esclusivamente dai soggetti di cui all'art.93, comma 3 del D.Lgs.50/2016.

La polizza o fideiussione deve essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti , il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
- c. Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata entro il termine massimo di trenta giorni dall' aggiudicazione.

All'aggiudicatario verrà richiesta:

a) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto, incrementabile in funzione dell'offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria;

b) polizza assicurativa RCT, a copertura dei rischi del servizio, stipulata con una primaria Compagnia di assicurazione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Committente debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti di legge. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno altresì essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio. L'importo del massimale non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per singolo sinistro ed € 1.000.000,00 per persona. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.

11. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Trattandosi di importo superiore a € 150.000,00 è prevista una contribuzione ANAC da parte degli operatori economici, pari ad **€ 20,00** a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:

- 1) mediante pagamento diretto mediante carta di credito, collegandosi on line al nuovo "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia della ricevuta di riscossione rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione;
- 2) mediante pagamento presso uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, presentando il modello rilasciato dal "Sistema di Riscossione". A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia della ricevuta di riscossione rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione.

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012, questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (AVCP) e verificare il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa.

Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE).

Il documento (PassOE) deve essere inserito nella Busta A Documenti amministrativi. Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". Di norma, l'abilitazione avviene in circa 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti all'iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che, seppur tenuti all'iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso) E' pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell'ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all'art. 6 bis del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PassOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici elencati dall'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili);
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice ;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

13. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016.

Requisito di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett.a) D. Lgs. 50/2016:

- a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, da cui risulti l'oggetto corrispondente con la specificazione "industria produzione e/o confezionamento di pasti per la collettività o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d lgs 50/2016(se chi esercita l'attività è di altro paese della comunità Europea);
 - Per le sole cooperative**, iscrizione all'Albo delle società cooperative;
 - Per i soli consorzi di cooperative**, iscrizione nello schedario generale della cooperazione;
- b) Possesso dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della L. n. 283/62 e regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 327/1980 per le attività oggetto dell'appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata o aggregata.

Requisito di capacità economico- finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) D. Lgs. 50/2016:

- a) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali tramite polizza assicurativa RCT, a copertura dei rischi del servizio, stipulata con una primaria Compagnia di assicurazione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Committente debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti di legge. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno altresì essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio. L'importo del massimale non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per singolo sinistro ed €. 1.000.000,00 per persona. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti
- b) Una idonea dichiarazione bancaria;

In caso di RTI o aggregazione di imprese di rete, detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta in relazione alla natura dei servizi da rendere, in considerazione dell'utenza destinataria del servizio (bambini e ragazzi in età scolare), e del possesso di una solidità aziendale che sia garanzia di stabilità gestionale.

Requisito di capacità tecnica o professionale - art. 83, comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016:

- a) disponibilità di automezzi riservati al trasporto di alimenti debitamente muniti di autorizzazione sanitaria;
- b) un elenco dei principali servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
- c) possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati, per l'attività oggetto dell'appalto;
- d) disponibilità di un Centro di Cottura d'emergenza con relative autorizzazioni sanitarie tale da consentire la consegna del cibo ai plessi entro il tempo di un'ora o, in mancanza, impegno a disporre di detto Centro, in caso di aggiudicazione.

In caso di R.T.I. orizzontale debbono essere specificate nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e comunque la capogruppo deve possedere una quota di partecipazione non inferiore al 40% mentre alle mandanti è richiesto la quota nella misura minima del 10%.

14. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso il centro di cottura e i refettori dei singoli plessi scolastici in cui verrà svolto il servizio, è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo potrà essere effettuato, previa prenotazione concordata con il Comune di Moriondo Torinese, **fino a 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.**

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata a : comune.moriondotorinese.to@legalmail.it

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore in possesso del documento d'identità, o da soggetto delegato, munito oltre che della delega, del proprio documento d'identità e di quello del delegante.

In caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario**, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

La dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal Comune, dovrà essere inserita all'interno della documentazione contenuta nella Busta A - documentazione amministrativa.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione Giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi

degli art. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, che procederà alla valutazione delle offerte tecniche con i criteri esplicitati e meglio dettagliati al successivo specifico punto sulla base di quanto di seguito indicato:

Offerta Tecnica: max 70 punti

Offerta Economica: max 30 punti

16. INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO.

16.1. Costituiscono motivi di esclusione dell'impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell' art. **80 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.**, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per i seguenti reati, anche se riferiti ad un suo subappaltatore:

a) per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l'ordine pubblico), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all'articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati) ;

b – bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio) ,648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

16.2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al punto 15.3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (**misure di prevenzione** previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (**informazione interdittiva**). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilascio delle comunicazioni) , e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni),del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

16.3 L'esclusione prevista ai punti 16.1 e 16.2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il

divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

16.4. Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

16.5. Costituisce motivo di esclusione del concorrente il verificarsi di una delle seguenti situazioni, anche se riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016:

a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice, accertate con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante;

b) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) l'essersi reso colpevole di **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertato con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) il determinarsi di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);

f- bis) l'aver presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) violazione dell'obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;

l) l'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) il trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- il trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

- l'aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi dell'art. 66 c.2 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016;

16.6. Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l'esclusione in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5;

16.7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 16.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 16.5., è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

16.8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;

16.9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 16.7 e 16.8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

16.10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai punti 16.4 e 16.5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

16.11. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Le predette cause di esclusione operano anche per i subappaltatori che non possono essere affidatari di subappalto, né stipulare i relativi contratti.

E' in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.

A tal fine dovranno essere dichiarate tutte le condanne riportate per consentire alla S.A. di valutare la gravità dei fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, dal beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria, dal decorso del tempo. E' fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2 460 comma 5 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione;

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia

16.12 Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;

16.13 Si procederà all'aggiudicazione **in presenza di almeno una offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;**

16.14 Nel caso in cui l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio;

16.15 Si rimanda al Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto;

16.16 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. **Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull'offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili, non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore;**

16.17 Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

16.18 I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.

16.19 E' vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18, e 19, dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

16.20 Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole, consorziate, raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate.

16.21 La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perché tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della *par condicio* fra concorrenti e della segretezza delle offerte.

16.22 L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per l'emanazione della determina di aggiudicazione dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.);

16.23 In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria;

16.24 La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo;

16.25 L'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall' art. 97 del D. Lgs. 50/2016;

16.26 Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente;

16.27 La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti;

16.28 Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.

16.29 La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;

16.30 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di soccorso istruttorio e/o di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lvo n. 50/2016;

16.31 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione;

16.32 L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.50/2016, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto;

16.33 Il contratto, a termini dell'art.32 comma 9 del D.lgs 50/2016, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett.d), fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo di legge. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell'art.32 comma 8) del D.lgs 50/2016, entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione e rimane subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;

16.34 Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell'Ente appaltante sospendono i termini di cui all'art. 33 c.1 D.L.vo n. 50/2016;

16.35 Il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 14, art. 32 del D.lgs 50/2016 ,presso la sede dell'Ente Appaltante;

16.36 Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, le spese di pubblicità , di contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d'affidamento, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012;

16.36 In caso di mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, per qualsiasi fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs 159/2011, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'incameramento della cauzione (art. 93, comma 6, D. Lvo n. 50/2016) ed all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni all'Autorità di Vigilanza;

16.37 L'Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna del servizio all'aggiudicataria in via d'urgenza nei casi indicati dall'art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, **sotto riserva** di stipula del contratto.

16.38 Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide quelle riportate nel presente bando.

17. DISCIPLINARE - NORME PER LA GARA.

17.1 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

A pena di esclusione, il plico generale contenente la "**Busta A** - Documentazione Amministrativa", la "**Busta B** - Offerta tecnica", la "**Busta C** – Offerta economica" dovrà pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio e all'indirizzo indicato all'art. 9 del presente bando**. A tal fine farà fede il timbro e l'orario apposti dall'ufficio protocollo del Comune di Moriondo Torinese.

E' altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui all'art.9. La consegna, qualunque sia la modalità di invio, deve avvenire nei giorni feriali, sabato compreso, nelle ore di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo e precisamente il lunedì,

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Fanno fede il timbro e l'orario di presentazione apposti dall'ufficio protocollo del Comune di Moriondo Torinese; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet <http://www.comune.moriondo.to.it> nonché all'interno della piattaforma telematica Asmel s.c. a r.l. sezione <http://asmecomm.it> "Procedure in corso"

Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi questa Stazione Appaltante esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore od a fatto imputabile a terzi, qualora gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile **ovvero pervengano laceri o aperti**. Il plico esterno, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura con modalità tali da garantirne l'integrità. Lo stesso dovrà recare all'esterno, per consentire l'identificazione della provenienza, le seguenti indicazioni: Ragione Sociale (se si tratta di R.T.I, occorre specificare la Ragione Sociale di tutte le imprese che lo compongono; in caso di avalimento deve essere indicata la ragione sociale dell'impresa ausiliaria), indirizzo, numero telefono/fax, codice fiscale, P.E.C., email e P.IVA dell'impresa concorrente, nonché la seguente dicitura: **"Bando di gara a procedura aperta per il servizio di mensa scolastica per il periodo anni scolastici 2018/2019 -2019/2020 – 2020/2021 – CIG: 7552362647 - NON APRIRE"**;

17.2. Nella **"Busta A- Documentazione amministrativa"** dovranno essere contenuti, a pena di esclusione salvo i casi in cui è applicabile il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., i seguenti documenti:

17.2.1. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA, redatta preferibilmente sul modello allegato, (si precisa che l'utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente rese tutte le dichiarazioni richieste e rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo stesso) con la quale il concorrente deve dichiarare, ai sensi dell'art 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000 (T.U. documentazione amministrativa) quanto in appresso:

- alla Camera di Commercio precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando; (si veda facsimile domanda di partecipazione)
- **ovvero**
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- **(nel caso di consorzi stabili, consorzi cooperativi e artigiani):**
- indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati);
- **(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):**
- indica il soggetto designato quale mandatario e la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente; allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- **(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)**

- Indica il soggetto designato quale capogruppo con la quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente; allega l'atto costitutivo in copia autentica del Consorzio o del GEIE;
- **(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito o GEIE) ogni concorrente dichiara:**
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizio che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali; nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente
- **(nel caso reti d'impresa si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 comma 14 del d.lgs. 50/2016 attualmente vigente e si precisa quanto segue:**
- *Per partecipare alle reti tutte le imprese non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Quanto ai requisiti speciale si segue il modello dei raggruppamenti temporanei di impresa, con il divieto di partecipazione in forma individuale per le imprese impegnate nella stessa procedura tramite a rete. **Rete con rappresentanza comune e senza soggettività giuridica.** L'organo comune, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo di mandataria, ma la volontà di partecipare alla gara da parte delle singole imprese aderenti alla rete deve essere confermata dalla sottoscrizione della domanda o dell'offerta. «Tale atto formale, unitamente all'esibizione del contratto di rete e del mandato che vi accede, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante». Inoltre è necessario che il contratto costitutivo del network sia stato redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con firma digitale autenticata (a norma dell'articolo 25 del Dlgs 82/2005) «al fine di fornire garanzie idonee circa l'identità delle imprese retiste». Al contrario, in caso di contratto redatto con mera firma digitale non autenticata «il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata».*
- *Per la qualificazione vale il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione, e quote di esecuzione dei servizi. «Le quote di partecipazione sono da riferirsi all'aggregazione tra le imprese retiste che partecipano all'appalto. Conseguentemente devono essere specificate nell'offerta, a pena di esclusione, le rispettive quote», in modo da permettere alla stazione appaltante la verifica dei requisiti.*
- **Rete senza rappresentanza comune.** Valgono le regole stabilite dal D.Lgs 50/2016 – art. 48 - per i raggruppamenti di impresa, con il conferimento del mandato a un'impresa rappresentante. Quanto alla forma del mandato, «al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete», l'Autorità indica due strade a seconda della forma con cui è stato sottoscritto il contratto di rete. Si potrà dunque avere una scrittura privata non autenticata in caso di contratto di rete stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con la precisazione che «la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete». In caso di contratto di rete redatto in forme diverse servirà invece una scrittura privata autenticata.
- **Rete con organo comune e soggettività giuridica.** La domanda di partecipazione presentata dall'organo di rappresentanza comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale a impegnare tutte le imprese aderenti network, «salvo diversa indicazione in sede di offerta». Per quanto riguarda le formalità di partecipazione alla gara, l'Autorità ricorda che in caso di rete dotata di soggettività giuridica «è espressamente esclusa la possibilità di redigere il contratto di rete con mera firma digitale. Il contratto potrà, pertanto, essere stipulato mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata, ovvero atto firmato digitalmente, vale a dire con firma elettronica o altro tipo di firma avanzata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale».
- **La responsabilità solidale.** La "solidarietà" vale solo per chi partecipa alla gara e non è estesa a tutti i partecipanti al network. «Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie- precisa l'Authority, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle

prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa che svolge il ruolo di mandataria». Un ultimo chiarimento riguarda le modifiche alla composizione del raggruppamento, a valle della stipulazione del contratto di appalto. L'uscita di un'impresa dal network non provoca effetti nei rapporti con la stazione appaltante. In altri termini si può uscire dalla rete ma non dal raggruppamento per conto del quale è stato sottoscritto il contratto con la stazione appaltante.

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell'articolo 80, del D.Lgs.50/2016 e precisamente:

1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale), per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

(L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

2) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

- 3) **violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.** *(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).*
- 4) gravi infrazioni (debitamente accertate) alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del codice dei contratti n. 50/2016,
- 5) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016;
- 6) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. *(Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);*
- 7) situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- 8) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- 9) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 10) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 11) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. *(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);*

il concorrente deve dichiarare inoltre:

- 12) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare di aver ottemperato alle disposizioni della legge 23 marzo 1999, n. 68; *(in relazione a quanto previsto all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito*

provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa);

- 13) *(il concorrente deve contrassegnare la situazione in cui si trova barrando la relativa casella)*
che, non essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; *(tale circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);*
che essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti alla autorità giudiziaria
che non ha denunciato i fatti alla autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 14) Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;
- 15) L'osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- 16) Tutti i dati relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, (la dimensione aziendale, n. iscrizione e sede competente- relativi ai rispettivi Enti previdenziali: (INPS, INAIL, ECC);
- 17) La regolarità con i relativi versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali alla data di presentazione dell'offerta;
- 18) L'indicazione dei dati generali: domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax;
- 19) Indicazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- 20) La conoscenza del "Piano di prevenzione della corruzione. Legge 190/2012" con impegno a rispettare le regole di legalità e integrità in esso contenute;
- 21) L'impegno a rispettare il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d. lgs. N. 62/2013", approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 18.03.2014 che conosce per averne preso puntuale visione, consapevole che l'accertata grave violazione dello stesso è causa di risoluzione del contratto o decadenza del rapporto;
- 22) Di autorizzare il Comune di Moriondo Torinese quale titolare del trattamento per l'utilizzo dei dati forniti per la presente procedura e ad altri soggetti pubblici solo negli eventuali procedimenti amministrativi o giurisprudenziali connessi, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs n. 196/03; I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy;
- 23) Di aver provveduto ad effettuare una ricognizione dei luoghi interessati all'intervento di che trattasi e di aver preso esatta cognizione dello stato di fatto, della natura dell'appalto e delle condizioni generali e particolari e della viabilità di accesso che possono influire sulla sua esecuzione;
- 24) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Bando-Disciplinare di gara, nello schema di contratto allegato al capitolato speciale d'appalto e negli altri elaborati e modelli allegati;
- 25) Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli eventuali costi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- 26) Di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio;
- 27) Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

- 28) di avere effettuato uno studio approfondito del Capitolato Speciale e di ritenere l'esecuzione del servizio adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- 29) Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- 30) Di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nel servizio;
- 32) **Non è ammesso il subappalto;**
- 33) Di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- 34) Di impegnarsi a dare inizio al servizio anche in esecuzione anticipata del contratto, pur non sottoscrivendolo materialmente, ai sensi degli artt. 32, comma 8, ultimo periodo, e 13 del D.Lgs 50/2016;
- 35) Di impegnarsi a rispettare i termini previsti per il servizio;
- 36) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare:
 1. cauzione definitiva ai sensi dell' art. 103 D. Lgs. N. 50/2016 ;
 2. Polizza assicurativa di cui all' art. 103, comma 7 D.Lgs. N.50/2016, pari all'importo di contratto;
 3. Polizza per responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a € 1.000.000,00 ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016

37) *(il concorrente deve contrassegnare la situazione in cui si trova barrando la relativa casella)*

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i.;

ovvero

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso;

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA/DICHIARAZIONE. La domanda/dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità;

Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale dell'impresa, va trasmessa la relativa procura.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Si precisa inoltre che

- In caso di concorrente in qualsiasi forma costituito, ogni impresa dovrà presentare la propria domanda di ammissione ed effettuare le necessarie dichiarazioni a corredo.

Le dichiarazioni richieste, in quanto rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del sottoscrittore.

17.2.1 CAUZIONE PROVVISORIA per un ammontare di **€. 4.140,00** così come previsto dall'art. 10 del presente bando.

17.2.2 DICHIARAZIONE DI UN ISTITUTO BANCARIO, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta (tale impegno è contenuto, comunque, nella cauzione provvisoria prestata conformemente al D.M.12 marzo 2004). La documentazione di cui al presente punto dovrà essere unica, come peraltro precedentemente precisato, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

17.2.3 ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE

Per la partecipazione alla gara di cui al presente disciplinare è richiesta l'attestazione di avvenuto sopralluogo, a pena di esclusione, sulle aree dove si dovrà svolgere il servizio oggetto d'appalto. Sarà cura del concorrente richiedere all'Ufficio Area Tecnica/Manutentiva, **entro e non oltre CINQUE giorni prima della scadenza** della presentazione delle offerte, l'assistenza a svolgere attività ricognitiva delle aree e dei locali interessate dall'appalto. La visita dei luoghi potrà essere effettuata esclusivamente negli orari di servizio degli uffici del Comune di Moriondo Torinese e nelle ore concordate con il dipendente incaricato, previa prenotazione. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata a comune.moriondotorinese.to@legalmail.it

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore in possesso del documento d'identità, o da soggetto delegato, munito oltre che della delega, del proprio documento d'identità e di quello del delegante.

In caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario**, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

La dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal Comune, dovrà essere inserita all'interno della documentazione contenuta nella Busta A - documentazione amministrativa.

17.2.4. ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

L' Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza "Asmel Consortile S. c. a r.l.", prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite,

una somma pari all'1% oltre IVA dell'importo complessivo posto a base di gara corrispondente ad € 207.000,00 oltre iva pari a € 2.070,00 oltre iva. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. ai sensi del citato comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016..

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell'offerta. La stessa, a garanzia della validità dell'offerta, dovrà essere prodotta all'interno della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello "Allegato - Atto Unilaterale d'Obbligo" e sottoscritta dal concorrente

L'operatore economico dovrà trasmettere, l'atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all'indirizzo pec: audo@asmepec.it si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell'invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all'offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.

17.2.5. ULTERIORI DOCUMENTI E DICHIARAZIONI DA ALLEGARE:

17.2.5.1. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà produrre:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

- 1. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;**
- 2. a pena di esclusione, dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati);**
- 3. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.**

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

- 1. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CA. recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;**

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- 1. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con allegato il mandato**

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto con scrittura privata - anche firmata digitalmente, ai sensi dell'art.24 del CAD - recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizio che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

2. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizio che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

17.2.5.2. NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO, L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizio che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

17.2.5.3. NEL CASO DI CONSORZIO ORDINARIO O GEIE GIÀ COSTITUITI, L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ allegare atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo con l'indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di servizio che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

17.2.5.4. NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO NON ANCORA COSTITUITO a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà produrre le **dichiarazioni**, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizio che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

17.2.5.5. PASSOE: L'operatore economico dovrà produrre il documento "**PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP così come riportato nell'art. 11 del presente bando.

17.2.4.6 ELENCO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

PRECISAZIONI.

Tutte le dichiarazioni, se non altrimenti specificato, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un procuratore, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 85 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 accetta la presentazione del DGUE (Documento di gara unico europeo) da parte degli operatori economici partecipanti. In tal caso, il DGUE consentirà di omettere la dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (limitatamente alle informazioni contenute nello stesso Documento Unico).

17.3. Nella “Busta B – Offerta Tecnica” dovranno essere contenuti i seguenti documenti (max 70 punti):

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, consistente in una relazione illustrante i punti e le proposte migliorative di cui alle singole voci oggetto di valutazione, non superiore complessivamente a nn. 10 pagine (fronte -retro), (esclusi indice e schede), in formato A4. La stessa, a pena di esclusione, dovrà essere siglata in ogni pagina e firmata per esteso nell'ultima dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

Tutte le pagine dovranno essere numerate. L'estensione massima s'intende riferita ai contenuti e non include la copertina e l'indice o sommario che il concorrente è tenuto a redigere. Eventuali pagine eccedenti non saranno prese in considerazione e i relativi contenuti non saranno oggetto di valutazione.

I documenti contenuti nella busta “B Offerta Tecnica”, a pena di esclusione dalla gara, non dovranno contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

17.4. Nella “Busta C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

L'OFFERTA ECONOMICA, in competente bollo, (da redigersi utilizzando preferibilmente il modello allegato al bando) redatta in lingua italiana, dovrà essere formulata mediante ribasso percentuale da applicarsi sull'importo del singolo pasto, posto a base di gara esclusi gli oneri per la sicurezza.

Il ribasso dovrà essere formulato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza fra le due indicazioni sarà ritenuta valida l'indicazione espressa in lettere. Il ribasso percentuale offerto potrà prevedere al massimo n.3 cifre decimali; anche le medie per la determinazione della soglia di anomalia saranno calcolate fino alla terza cifra decimale.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso:

- dal Legale Rappresentante della Ditta;
- dalla Mandataria in caso di riunione d'impresе costituita già prima della presentazione dell'offerta (in quest'ultimo caso dovrà prodursi il mandato collettivo speciale);
- da un procuratore del legale rappresentante, in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

L'offerta di prezzo oltre agli elementi di cui sopra dovrà obbligatoriamente riportare, a pena di esclusione:

- l'importo a base d'asta soggetto al ribasso pari ad **€. 4,50/pasto**.
- l'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€. 0,10/pasto**.
- l'indicazione degli **oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali** a carico dell'operatore economico concorrente contemplati (art.95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016);
- l'indicazione **dei costi della manodopera** a carico dell'operatore economico concorrente contemplati (art.95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016);

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - “Apertura dei plichi ed ammissione alla gara”

18.1 Apertura Busta "A"

Il Responsabile Unico del Procedimento, con l'ausilio della Commissione Giudicatrice, nel giorno e ora fissati dal bando di gara, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti, provvederà a verificare la correttezza formale e il confezionamento degli stessi disponendo, in caso di violazione delle disposizioni di gara, l'esclusione;

Il Responsabile Unico del Procedimento, con l'ausilio della Commissione Giudicatrice di seguito procederà all'apertura dei plichi, secondo la numerazione assegnata ed all'estrazione dagli stessi ed apertura della busta "A documentazione", procedendo all'esame della documentazione presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed ottemperanza ad ogni altra prescrizione del bando di gara.

La verifica dei requisiti verrà effettuata dal RUP con l'ausilio della Commissione Giudicatrice anche attraverso la consultazione dei dati del Casellario sull'Autorità dei Contratti Pubblici e delle informazioni in possesso dalla Stazione Appaltante.

Il Responsabile Unico del Procedimento, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il Presidente di gara fisserà la data e l'ora della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la comunicazione ai concorrenti ammessi.

Lo stesso procederà, altresì, a consegnare al Segretario della commissione tutte le buste e la documentazione già presa in esame, per la loro custodia in luogo sicuro.

Fuori dai casi sopra indicati ed in deroga a quanto previsto al primo capoverso il Presidente del seggio di gara potrà chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 o in ordine ai requisiti di capacità tecnica.

Il RUP procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti che, siano fra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano l'apposita dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara.

Ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi di collegamento sostanziale, si riterranno determinanti tutte le circostanze utili alla dimostrazione delle situazioni di collegamento.

Procede ancora, alla verifica che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara.

Il RUP, nel caso si verificassero le ipotesi di cui sopra attiverà la procedura di segnalazione all' ANAC, ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La Commissione Giudicatrice può procedere alla verifica delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti in ordine al possesso dei requisiti generali richiesti dal Bando di Gara.

18.2 Apertura "Busta B - Offerta Tecnica"

Successivamente la Commissione giudicatrice nominata dall'Amministrazione, procederà, in una o più **sedute pubbliche**, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti partecipanti alla gara tramite comunicazione ai singoli concorrenti ammessi alla gara e tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Moriondo Torinese a, **o ove possibile in assenza di ammissioni con riserva , di seguito alla**

seduta relativa all'apertura della Busta "A", al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto nella busta "B - Offerta tecnica" dei singoli concorrenti, siano presenti gli elaborati prescritti e, in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara.

18.2.1. Criteri di valutazione della "Offerta Tecnica"

La valutazione dell'Offerta Tecnica è effettuata dalla Commissione aggiudicatrice come segue:

- a) La valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'Offerta Tecnica. Gli aspetti dell'Offerta Tecnica che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alle successive tabelle, non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. In ogni caso la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'Offerta Tecnica;
- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, mediante il cosiddetto "confronto a coppie" con l'impiego di tabella triangolare del tipo seguente:

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

dove con le lettere A, B, C, D, E, F, ..., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire, attribuendo un punteggio che varia da 1(parità), a 2(preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere de due elementi di confronto assegnando un punto a entrambe.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la somma, dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma di valore più elevato e proporzionando a tale somma di valore più elevato, le somme delle altre offerte, secondo la formula:

	$V(a)_i = P_i / P_{max}$
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto per ogni elemento;
- e) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

18.2.2. Tabelle offerta tecnica

	Criteria e sub-criteria	Sub-peso	peso
1.	ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA		25
	1. Qualità degli alimenti	10	
	2. Organizzazione del servizio	5	
	3. Progetto di informazione	5	
	4. Modalità raccolta differenziata	5	
2.	RIDUZIONE TEMPI TRASPORTO CENTRO COTTURA ALTERNATIVO		5
3.	FORNITURA, INTEGRAZIONE ATTREZZATURE CUCINA		15
4.	INSTALLAZIONE/SOSITUZIONE NUOVI ELETTRODOMESTICI O RINNOVO DEGLI ESISTENTI		25
		Totale	70

In riferimento agli elementi di valutazione sopra elencati si specificano, per alcuni, i contenuti delle proposte migliorative.

1.1) QUALITA' DEGLI ALIMENTI

Indicare provenienza degli alimenti previsti, con particolare riguardo all'impiego di prodotti "a Km-zero", e/o di prodotti a provenienza locale, e/o fornitura quali-quantitativa di prodotti di "filiera corta", con specifica indicazione dei fornitori e produttori ai quali ci si rivolgerà per l'acquisizione di tali prodotti.

1.2) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Specificare l'organico impiegato per l'espletamento del servizio con rispettive qualifiche degli addetti con le migliori proposte dal concorrente rispetto a quanto previsto dal Bando, relativamente al numero e qualifica del personale impiegato, beni e attrezzature per la preparazione dei pasti e servizi correlati in aggiunta e/o in sostituzione a quelli necessari all'ordinario svolgimento del servizio;

1.3) MODALITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA

Indicare le modalità e dispositivi per migliorare la gestione differenziata dei rifiuti relativi al Servizio Mensa.

2. RIDUZIONE TEMPI TRASPORTO CENTRO COTTURA ALTERNATIVO

Specificare, avvalendosi del motore di ricerca "Google Maps", la riduzione dei tempi di consegna dei pasti nel caso dell'utilizzo del centro di cottura alternativo di cui all'art. 3 del capitolato allegato al presente

bando.

3. FORNITURA, INTEGRAZIONE ATTREZZATURE CUCINA

Indicare qualità e quantità delle attrezzature di cucina quali, teglie, pentole, stoviglie varie che si intende proporre per l'appalto. Le attrezzature proposte in sede di gara rimarranno, a fine contratto, di proprietà del Comune di Moriondo Torinese.

4. INSTALLAZIONE/SOSITUZIONE NUOVI ELETTRODOMESTICI O RINNOVO DEGLI ESISTENTI

Indicare qualità e quantità degli elettrodomestici propedeutici alla cucina in appalto che si intendono installare o le parti degli esistenti che si intendono rinnovare. Le nuove forniture e/o la sostituzione di parti e componenti degli elettrodomestici esistenti rimarranno, a fine contratto, di proprietà del Comune di Moriondo Torinese.

Il concorrente sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.

18.3 Apertura "Busta C - Offerta Economica"

Successivamente la Commissione giudicatrice in una o più **sedute pubbliche**, procede alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche (elementi A), ad aprire ed a verificare che nella **"Busta C - Offerta Economica"** dei singoli concorrenti sia presente la documentazione richiesta.

L'offerta economica è rappresentata dall'**indicazione del prezzo unitario offerto per ogni singolo pasto escluso IVA E ONERI PER LA SICUREZZA**, ed il **CONSEQUENTE** ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta pari ad **€ 4,50** oltre IVA PER OGNI SINGOLO PASTO, espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo unitario offerto ed il ribasso percentuale, sarà ritenuto valido il prezzo unitario offerto e si darà luogo alla conseguente rettifica del ribasso percentuale.

I **30** punti a disposizione per l'offerta economica, verranno attribuiti al concorrente che avrà offerto il miglior ribasso percentuale.

Elemento Prezzo:

- a) l'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione del servizio);
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

I punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, determinati secondo i criteri sopra indicati, saranno calcolati tenendo conto della terza cifra decimale.

18.4 Individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa

L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio complessivo maggiore

(somma del punteggio dell'Offerta Tecnica e del punteggio dell'Offerta Economica).

La Commissione giudicatrice redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti, in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio ottenuto. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi riportati negli elementi A (criteri qualitativi) e B (criteri quantitativi).

La Commissione giudicatrice nel caso in cui accerti il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 97 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 procederà alla sospensione della seduta ed all'inoltro dei nominativi dei concorrenti le cui offerte siano risultate anormalmente basse al R.U.P., il quale verifica la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.

Potrà procedersi contemporaneamente alla verifica di anomalie di offerte non oltre la terza.

Concluso l'eventuale sub-procedimento di verifica della congruità, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte procederà alla individuazione dell'aggiudicatario provvisorio.

19. VERIFICA REQUISITI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC).

Resta inteso che, nel caso di non operatività e /o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS da parte del R.U.P. Ente Appaltante, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

Verificato positivamente il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, la SUAP procederà con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Si precisa che la pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione del servizio sul sito all'uopo dedicato alla procedura, consentirà lo svincolo delle garanzie a corredo dell'offerta presentate dai non aggiudicatari e che le polizze presentate non saranno restituite.

20. VERIFICA REQUISITI PARTECIPAZIONE

L'aggiudicatario dovrà presentare:

-Garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto, incrementabile in funzione dell'offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria;

-Polizza di assicurazione, polizza assicurativa RCT, a copertura dei rischi del servizio, stipulata con una primaria Compagnia di assicurazione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Committente debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti di legge. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o

destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno altresì essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio. L'importo del massimale non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per singolo sinistro ed €. 1.000.000,00 per persona. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.

-L'aggiudicatario definitivo in Raggruppamento o consorzio non ancora costituiti è tenuto a presentare scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo con mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario (art.48 commi 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016).

21. VERIFICA REQUISITI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento per il requisito di carattere economico, tecnico, finanziario e professionale ~~ovvero di attestazione SOA~~ di cui il concorrente risulti carente.

In adempimento al comunicato del Presidente dell'AVCP del 20/03/2014, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/10/2013, è ammessa la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria.

Non è consentito, pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che partecipano alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Non è consentito il ricorso all'avvalimento per il requisito soggettivo della certificazione di qualità.

In caso di avvalimento, il concorrente deve inserire nella busta A), le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria sottoscritte e indicate all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ed il contratto di avvalimento in originale nel quale andrà riportato, a pena di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

1) oggetto: indicare concretamente e specificatamente le risorse e le dotazioni aziendali ed organizzative messe a disposizione in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito in favore dell'impresa ausiliata.

2) durata;

3) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento, a termini dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010.

Non sarà consentito l'avvalimento senza l'effettiva messa a disposizione per l'appalto di mezzi e risorse.

Si precisa che l'impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere secondo le specifiche già indicate oltre all'apposita dichiarazione anche la domanda (allegato 1), che verrà presentata dall'impresa ausiliata in unico plico. La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell'ausiliaria sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

22. CAUSE DI ESCLUSIONE

22.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all'articolo 9, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
- e) non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- f) non contiene la busta dell'**Offerta Tecnica** o la busta dell'**Offerta Economica** oppure contiene l'**Offerta Economica** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- g) la cui busta interna dell'**Offerta Economica** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

22.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, gli offerenti:

- a) che non abbiano i requisiti necessari alla partecipazione alla gara;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi dal presente bando;

22.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono ammessi con riserva, gli offerenti la cui istanza contiene carenze in qualsiasi elemento formale con la sola eccezione delle irregolarità che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, le quali comportano l'esclusione dell'istanza.

22.4. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine concesso per la presentazione delle integrazioni richieste in fase di soccorso istruttorio;
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a

richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:

- risultano falsi o mendaci;
- siano in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Disciplinare.

23. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ad eccezione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

24. AMMISSIONI DEGLI OFFERENTI

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

25. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere stipulato prima che l'aggiudicazione diventi efficace.

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, comunque entro 35 (trentacinque) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

26. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art.53 del D.Lgs 50/2016, l'accesso agli atti è differito:

-in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

-in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

-in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi.

Finalità - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, in caso di avvalimento, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90 e s.m.

Diritti del concorrente interessato -Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196

28. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. nonché a tutta la legislazione speciale in materia.

Responsabile Unico del Procedimento: dottor Daniele Zaia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dottor Daniele Zaia

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)